



**COMUNE DI TREZZANO  
SUL NAVIGLIO**  
Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ISTITUZIONE, L'EROGAZIONE E  
LA FRUIZIONE DEI BUONI PASTO  
SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO  
MENSA AL PERSONALE  
DIPENDENTE**

## **INDICE**

- Articolo 1 – Principi generali ed istituzione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa.
- Articolo 2 – Diritto all'attribuzione del buono pasto.
- Articolo 3 – Modalità di erogazione dei buoni pasto al personale.
- Articolo 4 - Trattamento fiscale e contributivo
- Articolo 5 – Entrata in vigore

### **Articolo 1 – Principi generali ed istituzione del buono pasto sostitutivo del servizio mensa.**

1. La materia è contrattualmente disciplinata dagli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000 e dall'art. 13 del CCNL 09.05.2006.
2. Il Comune di Trezzano sul Naviglio, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura in via ordinaria al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, il servizio mensa aziendale – gestito presso i locali di Via Concordia n. 2.
3. Qualora per le modalità di espletamento dell'attività lavorativa da parte del personale dell'Area Polizia Locale nelle giornate di sabato, domenica o in occasione di festività non fosse possibile usufruire del servizio mensa per oggettiva indisponibilità dello stesso, sarà garantito il servizio sostitutivo attraverso l'attribuzione dei buoni pasto.
4. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile, attraverso l'utilizzo di buoni pasto, in pubblici esercizi appositamente convenzionati. Il servizio sostitutivo di mensa aziendale viene erogato sotto forma di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 7,00, tenuto conto della straordinarietà delle giornate di somministrazione sostitutiva, alle condizioni indicate dai successivi articoli.
5. Ha diritto all'attribuzione di buoni pasto sostitutivo del servizio mensa il personale dipendente contrattualizzato, con esclusione quindi del personale non contrattualizzato (es. tirocinanti, L.S.U., co.co.co, ecc.). Eventuale personale in posizione di comando che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo riceve i buoni pasto dall'ente ove presta servizio.
6. Per espressa previsione contrattuale, è in ogni caso esclusa ogni forma di monetizzazione.
7. Le disposizioni di cui al presente regolamento integrano misure di welfare aziendale.

### **Articolo 2 – Diritto all'attribuzione del buono pasto.**

1. L'erogazione del buono pasto in sostituzione del servizio di mensa è regolato dalle seguenti condizioni:
  - a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata; il diritto al servizio sostitutivo di mensa è, infatti, connesso

- alla prestazione del servizio certificata dai sistemi automatizzati di rilevazione in uso;
- b) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro;
  - c) è esclusa la possibilità di attribuzione di più di due buoni pasto a settimana.

- 2. I buoni pasto non sono cedibili a terzi e, come già previsto al precedente art. 1, non possono essere in alcun modo monetizzati.

### **Articolo 3 – Modalità di erogazione dei buoni pasto al personale.**

- 1. La quantificazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti è effettuata in base alle presenze rilevate nei giorni per cui è prevista la somministrazione del servizio sostitutivo. I buoni pasto vengono distribuiti mensilmente ai dipendenti, a consuntivo, entro la fine del mese successivo.
- 2. I buoni pasto sono utilizzabili entro la data di scadenza prevista da ciascun buono elettronico.
- 3. Con la consegna e la firma per ricevuta del dipendente, i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo, compreso il furto o il smarrimento, non danno diritto ad altra erogazione.

### **Articolo 4 - Trattamento fiscale e contributivo**

- 1. Ai sensi delle vigenti disposizioni normative, l'importo dei buoni pasto è assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente l'importo giornaliero ivi previsto.
- 2. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la materia è disciplinata dall'art. 51, comma 2 del T.U.I.R. D.P.R. 917/1986.

### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività od immediata eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. In sede di prima applicazione, al fine di dare attuazione alla disposizioni del contratto collettivo integrativo 2019/2021, il buono pasto per il personale della Polizia Locale verrà assegnato a far data dal 19.12.2019; al fine della corretta assegnazione dei buoni spettanti, il Servizio Risorse Umane provvederà a dette assegnazioni entro il mese di Dicembre 2020.
- 3. Le disposizioni del presente regolamento integrano le previsioni generali del regolamento uffici e servizi, stante la natura organizzativa ed operativa dello stesso; le previsioni ivi contenute potranno essere ridefinite ed estese ad ulteriori periodi e ad altre categorie di lavoratori individuando le fattispecie in sede di contrattazione decentrata.